

**COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI POLIZIA MORTUARIA**

## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nel presente Regolamento di polizia mortuaria comunale, i diversi articoli dettano le **norme di gestione** dei cimiteri comunali; tale Regolamento, per avere un quadro complessivo della materia, deve essere integrato dalle Leggi e Norme emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Si richiamano, pertanto, i riferimenti legislativi generali di Polizia Mortuaria:

- 1) Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90 N. 285;
- 2) T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265, con particolare riguardo ai Titoli I°, III°, VI° e VII°;
- 3) Legge 23.12.1978 n. 8733 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- 4) D.P.R. 11.2.1961 n. 257 e L.R. 22.4.1975 n° 61 concernenti la composizione e le competenze dell'ex Consiglio Provinciale di Sanità;
- 5) L.R. 11.4.1980 n. 39: artt. 22 e 23 mediante i quali vengono precisate le modalità da adottare per il reciproco utilizzo degli uffici comunali e quelli delle U.S.S.L. di appartenenza, nonché art. 24 con il quale è stato disposto il trasferimento agli Enti Responsabili delle competenze già dell'ex Consiglio Provinciale di Sanità;
- 6) LL.RR. 64-65/1981 e LL.RR. 61-62/1984 indicanti, rispettivamente, le norme per la nomina della Commissione tecnico-consultiva per i cimiteri e l'attribuzione alle U.S.S.L. dell'attività necroscopica;
- 7) Regolamento Regionale di Igiene-tipo, approvato dalla Giunta Regionale il 28.3.1985;
- 8) D.P.R. 672/1981 sullo spessore delle casse di legno (25 mm. di ogni punto);
- 9) Sentenza TAR del Lazio 718/1977 e del Consiglio di Stato 906/1979 che legittimano l'applicazione alle casse mortuarie delle speciali valvole autorizzate con provvedimenti ministeriali;
- 10) Circolare ministeriale n. 400/419 del 19.6.1978 sulle dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione (2/3 della superficie);
- 11) Circolari Regionali, settore Sanità e Igiene: 1:SAN del 7.1.1985 e 53/SAN del 1.10.1985, riguardanti le richieste per la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale e le norme di controllo e relative sanzioni da applicare relativamente alle costruzioni in detta area;
- 12) Protocollo d'intesa, approvato dai Presidenti degli Enti Responsabili della Provincia di Bergamo 23.1.1984, contenente le procedure da adottare per richiedere il prescritto "parere" alla Commissione tecnico-consultiva provinciale in ordine alle costruzioni ed ampliamenti cimiteriali.

## CAPITOLO I°

### COMPETENZE - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

#### Art. 1

Ferme restando le competenze del Prefetto ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 e quelle del Sindaco di cui all'art. 12 delle LL.RR. 64-65/1981, a norma dell'art. 3, punto n della stessa legge, competono all'E.R. per la parte amministrativa, tutte le funzioni in materia di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

#### Art. 2

Le competenze in materia di Polizia Mortuaria già del Medico Provinciale sono esercitate dall'E.R.

Spetta a tale Ente decretare la riduzione delle fasce di rispetto di cui all'art.338 del T.U.LL.SS. 1265/1934 e successive modificazioni, dietro richiesta del Consiglio Comunale (L. 17.10.1957, n° 983 art. 1, 2° comma) motivata da esigenze di ampliamento dei cimiteri e qualora non ostino impedimenti di natura igienico sanitaria. Tale richiesta dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione tecnico-sanitaria e sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 8 della L.R. 64-65/1981 e successive modificazioni fermo restando che la zona di rispetto non potrà comunque risultare inferiore a m. 50.

#### Art. 3

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 del D.P.R. 285/90 presso il Servizio N. 1 dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

A tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile deve far pervenire al Servizio n. 1 della U.S.S.L., mensilmente, una apposita copia delle schede ISTAT di morte (Mod. ISTAT D/4, D/4bis, D/5, D/5bis) relative ai deceduti nel proprio territorio (= popolazione presente) nel mese precedente, una lista nominativa dei morti residenti, ovunque essi

siano deceduti (all.to 1) e una lista nominativa dei morti presenti residenti in altre zone (all.to 2).

All'uopo l'Ufficio dello Stato Civile deve richiedere ai Comuni in cui si è verificato il decesso i dati occorrenti utilizzando l'apposito modulo (all.to 3).

#### Art. 4

Le certificazioni e gli accertamenti di Polizia Mortuaria ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'E.R. che ne assicura l'attuazione e lo svolgimento tramite gli operatori del Servizio N. 1.

#### Art. 5

Le prestazioni di cui al precedente art. 4 comportano a carico dei fruitori l'onere di una tariffa compresa nel tariffario regionale emanato ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 61/84 e approvata con D.P.G.R. n. IV/8370 del 22/04/86.

### **CAPITOLO II°**

#### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### Art. 6

Nei casi di morte sul suolo pubblico la salma sarà traspostata alla camera di osservazione del cimitero.

Qualora, invece, vi sia il sospetto di reato, il cadavere non potrà essere rimosso che dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 7

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è

accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Responsabile del Servizio N° 1 dell'U.S.S.L.

#### Art. 8

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

#### Art. 9

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà all'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

#### Art. 10

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

### **CAPITOLO III°**

#### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### Art. 11

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso dal letto per la

deposizione nel feretro; prima di esservi collocato sarà comunque vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

## **CAPITOLO IV°**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 12**

I morti giacenti sul suolo pubblico e comunque quelli per i quali é previsto il trasporto alla camera di osservazione del cimitero, verranno disposti con cura nel predetto locale che sarà dotato di apparecchiature e sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita e sotto la sorveglianza del custode.

Nei cimiteri dove non esiste ancora la camera di osservazione, potrà essere utilizzata la camera mortuaria, purchè posta nelle condizioni previste per detta camera di osservazione.

## **CAPITOLO V°**

### **CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE**

#### **Art.13**

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario predisposto all'accoglienza.

Le dimensioni massime delle urne sono le seguenti:

larghezza cm. 24,5; lunghezza (o profondità) cm. 34,5; altezza cm.27.

Le dimensioni dei loculi entro cui vanno deposte le urne, qualora appositamente previsti, non potranno essere inferiori a:

larghezza cm. 28,5; lunghezza (o profondità) cm.40; altezza cm.30,5.

#### Art. 14

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati che debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

#### Art.15

Le autopsie di cui all'art. 45 del D.P.R. 285/90 disposte dal Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L. debbono essere eseguite nella sala autopsie del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria N. 285/90 . Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

### **CAPITOLO VI°**

#### **CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

#### Art. 16

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5 del D.P.R. 285/90.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28

settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepellimento sono rilasciati dal medico del Servizio n.1 dell'U.S.S.L..

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPITOLO VII°**

### **COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

#### **Art.17**

I progetti per la costruzione di cimiteri e loro ampliamenti, devono essere predisposti osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 ed in particolare secondo quanto previsto agli art. 18 e 19 seguenti, nonchè attenendosi alle procedure indicate dal protocollo d'Intesa approvato dai Presidenti degli E.R. della Provincia di Bergamo in data 23.1.1984.

#### **Art. 18**

L'Ufficio Tecnico Municipale provvederà nel corso o al termine dei lavori, a verificare se le opere realizzate sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Sindaco la sospensione dei lavori. Comunque, la verifica finale da parte dell'Ufficio Tecnico Municipale sarà preceduta da uguale verifica da parte del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L..

## Art. 19

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, previa presentazione del relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale il quale indicherà le diverse dimensioni massime in pianta e in alzata, i tipi di materiale da impiegare e gli eventuali particolari decorativi.

## INUMAZIONI

### Art. 20

Sulle fosse e' permesso piantumare fiori e arbusti che pero' non superino l'altezza di m. 1,10, ne' occupino gli spazi delle tombe vicine.

Inoltre e' permesso il collocamento di croci o monumentini, o lapidi in metallo cemento pietra o marmo.

Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono comunque superare i 2/3 della superficie totale della fossa.

Tali ricordi, trascorso il periodo di concessione minima di 10 anni restano di proprieta' del Comune.

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e di durata eventualmente eccedente i dieci anni, potranno essere revocate quando siano trascorsi venti anni dalla data di decesso della salma

E' facolta' dell'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilita' di posti liberi per inumazione nei diversi cimiteri, rinnovare, su richiesta degli interessati, la concessione originaria di anni 5 (cinque), e per un numero di volte determinato dalla disponibilita' di cui sopra, previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/2 (un mezzo) della stessa.

## TUMULAZIONI

### Art. 21

Il Comune puo' mettere a disposizione dei privati:

- a) tombe di famiglia, forni e loculi individuali;
- b) nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali;
- c) aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie.

Tali tipi di sepoltura potranno essere messi a disposizione solamente nel caso in cui si verifichi un decesso.

### Art. 22

Le tasse di concessione, per le sepolture di cui all'art. precedente, sono fissate dal Consiglio Comunale.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, rimangono a carico, in solido, dei privati concessionari.

### Art. 23

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

L'energia elettrica, i decori e simili sono a carico dei richiedenti. Le prestazioni riguardanti la fornitura e il consumo di energia elettrica, di abbellimento con decori, ecc. sono a carico dei richiedenti. E' vietata comunque la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

#### Art. 24

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o gia' usati e resisi liberi per varie circostanze: nel caso in cui per motivi di natura diversa le salme in essi contenute vengano trasportate in altro cimitero o nel caso in cui la salma trovi altra collocazione nei diversi tipi di sepoltura a concessione gia' rilasciata.

La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determinera' le modalita' e le relative quote di rimborso.

#### Art. 25

La concessione delle tombe di famiglia, cappelle gentilizie, nicchie e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### Art. 26

Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere date in concessione le aree di cui all'art. 21 - lettera c - del presente regolamento.

Dette aree, peraltro, debbono essere previste ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/90 nella ripartizione dei lotti cimiteriali per i diversi tipi di sepoltura.

#### Art. 27

Le aree concesse per tombe di famiglia e cappelle gentilizie dovranno riguardare:

- a) una o piu' persone indicate espressamente;
- b) una famiglia;
- c) enti, associazioni e collettivita'.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso la famiglia e la persona concessionaria possono trasmettere il possesso della tomba per eredita' ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
- 2) i fratelli e le sorelle consanguinei;
- 3) il coniuge.

Nella tomba di famiglia potra' in via eccezionale e temporaneamente essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro costituzione di deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali: l'autorizzazione relativa dovra' essere concessa dal Sindaco o suo Delegato.

Non potra' essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) e' riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

## Art. 28

Per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie, che potranno essere eseguite direttamente dai concessionari, si applicano le norme costruttive stabilite dal D.P.R. 285/90 e le procedure autorizzative contemplate negli art. 17 e 22 del presente regolamento.

Con l'approvazione del progetto esecutivo generale o particolare, viene definito anche il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione ne' aperture di qualsiasi tipo prospicienti le aperture del cimitero.

#### Art. 29

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, limitatamente fra ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado solo dopo il decesso dell'intestatario, nel caso di tomba singola, o di entrambi i coniugi nel caso di tombe a due o più posti, previa autorizzazione della Giunta Municipale e dopo che questo organo avra' accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a tombe di famiglia gia' avute in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprieta' ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con liberta' di cessione o di concessione a chiunque.

#### Art. 30

Nessuna opera di qualunque anche minima entita', puo' essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 31

Per i loculi individuali dati in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il diritto alla sepoltura e' circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non puo' essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni 25 dalla data del decesso.

Alla scadenza di tale periodo il Comune rientrerà in possesso del loculo concesso, rimanendo la facoltà all'Amministrazione, verificata la disponibilità di posti liberi per la tumulazione in nicchie o loculi nei diversi cimiteri, di rinnovare, su richiesta degli interessati, la concessione originaria di anni 5 (cinque) e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/5 (un quinto) della stessa.

#### Art. 32

Le concessioni per le tombe di famiglia, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno la durata di anni 25 ; tuttavia, l'Amministrazione Comunale è tenuta a prorogare la concessione originaria fino a quando siano trascorsi 25 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nella tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro e previo pagamento della tassa in vigore al momento della proroga e proporzionale agli anni residui per il raggiungimento del venticinquesimo anno.

Nell'ambito della durata della concessione non è consentito il riutilizzo dei singoli posti.

Allo scadere della concessione eventualmente prorogata, l'Amministrazione Comunale, verificato che esistono persone che curino la manutenzione della tomba, verificata altresì la disponibilità di posti liberi in tombe di famiglia nei diversi cimiteri, ha la facoltà di rinnovare, su richiesta degli interessati, la concessione di anni 5 (cinque) e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari ad 1/5 (un quinto) della stessa.

La mancanza di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono della tomba, quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

### Art. 33

Le concessioni per le cappelle gentilizie, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno la durata di anni 50; tuttavia, l'Amministrazione Comunale e' tenuta a prorogare la concessione originaria fino a quando siano trascorsi 25 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nella cappella, fino al completamento della capienza del sepolcro e previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e proporzionale agli anni residui per il raggiungimento del venticinquesimo anno.

Nell'ambito della durata della concessione non e' consentito il riutilizzo dei singoli posti.

E' facolta' dell'Amministrazione concedere l'eventuale rinnovo per anni 10.

Allo scadere della concessione eventualmente prorogata, gli interessati dovranno chiedere il relativo rinnovo: cio' perche' consti all'Autorita' Comunale che esistano persone tenute a curare la manutenzione della cappella.

La mancanza di tale domanda costituira' una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la cappella cadra' nella libera disponibilita' del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

Nel caso , invece, di domanda e di regolarita' della successione, l'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilita' di posti liberi nei diversi cimiteri, accordera' il rinnovo di anni 10 (dieci) previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/5 (un quinto) della stessa.

### Art. 34

Fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, le concessioni a tempo determinato per , loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie di durata eventualmente eccedente i 30 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975

n.803, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, potranno essere revocate quando siano trascorsi 30 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nel sepolcro completando la sua capienza.

Nell'ambito della durata della concessione non e' consentito il riutilizzo dei singoli posti.

#### Art. 35

Fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, le concessioni a tempo determinato per tombe ad inumazione, loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie di durata eventualmente eccedente i 25 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento e posteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, potranno essere revocate quando siano trascorsi 25 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nel sepolcro completando la sua capienza.

Nell'ambito della durata della concessione non e' consentito il riutilizzo dei singoli posti.

#### Art. 36

Alla scadenza delle diverse concessioni per tombe ad inumazione, loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie, l'Amministrazione Comunale provvedera' all'affissione di avvisi nella zona all'ingresso del cimitero e sui singoli posti di sepoltura.

Trascorso il periodo di giorni 60 (sessanta) dalla data della pubblica affissione, il Comune potra' procedere, senza ulteriori avvisi, allo sgombero delle singole

sepulture.

Qualora non sia avvenuto il processo di decomposizione-mineralizzazione, le salme verranno inumate nei campi comuni e vi rimarranno per un periodo minimo di anni 5 (cinque) e comunque fino al raggiungimento della completa mineralizzazione.

Trascorso tale termine, i resti verranno trasferiti nell'ossario comune.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli art. 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/90.

## **CAPITOLO VIII°**

### **ESUMAZIONI**

#### **Art.37**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreche' coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepulture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco nel rispetto dell'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprieta' del Comune che potra' valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute vengono consegnate, da parte del custode del Cimitero, all'ufficio dello Stato Civile del Comune per esserre restituite ai legittimi eredi del defunto, od altrimenti alienate a favore del Comune stesso.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. n. 915/1982, trattandosi di rifiuti speciali.

#### Art.38

E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria, prima che siano trascorsi 10 anni, quando trattasi di sepolture ad inumazione, e trascorso il periodo di concessione per quelle a tumulazione.

#### Art.39

Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che l'esumazione puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### ESTUMULAZIONI

#### Art.40

Qualora, su segnalazione, il Responsabile del Servizio di Igiene constati la non perfetta tenuta del feretro tumulato ed il conseguente rilascio di liquidi cadaverici, si provvedera' alla idonea disinfezione ed alla sostituzione del feretro con l'impiego di altra cassa di zinco.

#### Art.41

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovra' essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art.42

Il Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto dell'art. n. 40 del presente regolamento.

#### Art.43

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale fissate dall'Amministrazione Comunale, mentre all'apposito servizio della U.S.S.L. pertinente territorialmente vanno i diritti sanitari previsti dal tariffario Regionale.

#### Art.44

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente operano con i primi, dovranno vestire, durante i lavori, un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Terminato il servizio, ogni indumento dovra' essere regolarmente disinfettato e ripulito.

Per gli addetti ai lavori nei cimiteri e' d'obbligo sottoporsi a vaccinazione antitetanica secondo la Legge n. 292/1963 e la circolare ministeriale n. 52/1982.

## CAPITOLO IX°

### NORME GENERALI DI VIGILANZA

#### Art.45

I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, possono essere ricevuti solamente nei campi di inumazione.

In ogni altro tipo di sepoltura possono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi avuta in esso la loro residenza;
- b) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori da esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- c) i nati morti di cui all'art. 10 ed i prodotti del concepimento;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### Art.46

La manutenzione e l'ordine del cimitero sono affidati al custode che ne risponde al Sindaco ed anche al Responsabile del Servizio N.1 dell'U.S.S.L.. Di ogni lavoro in corso deve tenersi opportuna registrazione e durante i lavori devono essere assicurate, oltre alle norme di sicurezza, anche le necessarie cautele al fine di assicurare il decoro, la riservatezza e la tranquillità del luogo.

Compito del Responsabile del Servizio N.1 dell'U.S.S.L. e' di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

#### Art.47

Il cimitero sara' aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### Art.48

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo, oppure previa specifica autorizzazione rilasciata dai competenti Organi.

E' vietata l'introduzione di cani od altri animali, anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

#### Art.49

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; cosi' nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sara' frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata all'interno del cimitero.

#### Art.50

E' lasciata facolta' alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi pero', per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere quando non possano piu' essere rimessi a posto, sara' cura del custode di ritirarli per distruggerli od usarli per costruzione del cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### Art.51

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### Art.52

Qualunque asportazione di materiali e di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata. È proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

#### Art.53

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o da Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## CAPITOLO X°

### CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

#### Art.54

La custodia del cimitero e' affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Responsabile del Servizio N.1 dell'U.S.S.L.

#### Art.55

Il custode del cimitero, come tale, e' incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonche', la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

#### Art.56

Il custode del cimitero deve:

1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorita' Giudiziarla;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprieta' comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprieta' comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;

7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti e secondo il caso;
8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. interessare il Responsabile del Servizio N.1 dell'U.S.S.L. per tutte le necessita' di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartira';
10. regolare le esumazioni e le estumulazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 40 del presente Regolamento.

## **CAPITOLO XI°**

### **CONTRAVVENZIONI**

#### Art.57

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave:(\*)

- con l'ammenda fino a L.400.000 nei casi di violazione alle norme contenute nel D.P.R. 21.10.1975, N.803 e quelle previste dal T.U.LL.SS. 27.07.1934, N.1265;
- con l'ammenda di L. 200.000 a L. 1.000.000 per le violazioni del Regolamento locale di igiene e quello comunale del cimitero.

(\*) Vedasi art. 358 del T.U.LL.SS. 1265/1934 e art. 10 della Legge 689/1981

## CAPITOLO XII°

### DISPOSIZIONI FINALI

Art.58

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 e nel T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934 N.1265.

Il presente Regolamento entrera' in vigore subito dopo la sua esecutivita' e pubblicazione ai sensi di legge.

CASTIONE DELLA PRESOLANA 20/07/92

# INDICE

CAPITOLO I : competenze - comunicazione e registrazione dati mortalità.	pag. 2.
CAPITOLO II : denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi .	pag. 3.
CAPITOLO III : deposizione dei cadaveri nei feretri. ....	pag. 4.
CAPITOLO IV: trasporto dei cadaveri.....	pag. 5.
CAPITOLO V : cremazione, imbalsamazione, autopsie.....	pag. 5.
CAPITOLO VI : consegna dei cadaveri al cimitero.....	pag. 6.
CAPITOLO VII : costruzione dei cimiteri - piani cimiteriali disposizioni	
tecniche generali.....	pag. 7.
inumazioni.....	pag. 8.
tumulazioni.....	pag. 9.
CAPITOLO VIII : esumazioni.....	pag. 16.
estumulazioni.....	pag. 17.
CAPITOLO IX : norme generali di vigilanza.....	pag. 19.
CAPITOLO X : custode del cimitero e sue attribuzioni.....	pag. 22.
CAPITOLO XI : contravvenzioni.....	pag. 23.
CAPITOLO XII : disposizioni finali.....	pag. 24.

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15.04.1992 e 21.07.1992 n. 26 e 45.



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

-----  
Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 27.04.1992 all'11.05.1992 e dal 23.07.1992 al 07.08.1992 senza opposizione.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

-----  
Le deliberazioni di approvazione del presente regolamento sono divenute esecutive in data 07.08.1992 per esame favorevole CO.RE.CO atti n. 17274 - 17275.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

-----  
Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 10.02.1993 al 24.02.1993.

27 FEB. 1993



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

-----  
Trasmesso al Ministero della Sanità per la prescritta omologazione in data 01.03.1993 prot. 987.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

-----  
Osservazioni del Ministero della Sanità D.G.S.I.P. DIV. I n. 400.1/III-12-65/356 pervenute in data 23.10.1993 prot. 5142.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

Modificato agli artt. 27 e 45 a seguito delle osservazioni del Ministero della Sanità con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26/11/1993 n. 75 .



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 20/12/1993 al 4/1/1994 senza opposizioni.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

La deliberazione di modificazione del presente regolamento è divenuta esecutiva in data 4/1/1994 perx con determinazione del CO.RE.CO. di Milano - Sezione 1.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 11/2/1994 al 25/2/1994 .



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

Omologato dal Ministero della Sanità a sensi dell'art. 345 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, nr. 1265 come risulta dalla comunicazione in data 08.07.1994 della Prefettura di n. 400.4/9L/1093 - DIR.GEN.SERV.IG.PUB.DIV.IV.-



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*